

Ai gentili Clienti Loro sedi

AUMENTO DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE AL 5% DAL 2023

Gentile Cliente,

con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, dal 1° gennaio 2023, il tasso di interesse legale è fissato nella misura del 5%.

L'aggiornamento annuale è previsto dall'art. 1284, 1° comma, del Codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno".

Nel corso degli anni il tasso d'interesse legale ha subito molte modifiche, evidenziate nella tabella sottostante:

ANNO	TASSO
2010	1%
2011	1,50%
2012	2,50%
2013	2,50%
2014	1%
2015	0,50%
2016	0,20%
2017	0,10%
2018	0,30%
2019	0,80%
2020	0,05%
2021	0,01%
2022	1,25%
2023	5%

Come si evince il tasso legale del 2023 è stato aumentato dall'1,25% al 5% in ragione d'anno.

EFFETTI AI FINI FISCALI

1) RATEIZZAZIONE IMPOSTE DIRETTE

L'impatto principale colpirà i soggetti che pagano in ritardo o che scelgono di rateizzare il pagamento delle imposte dirette previste dalla dichiarazione dei redditi, se il contribuente decide di non pagare in un'unica soluzione.

2) RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'incremento del tasso di interesse legale comporta l'aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, cioè sull'istituto previsto dalla legge che riguarda il caso

di omesso, insufficiente o tardivo versamento di tasse, imposte e tributi prima di aver subito un accertamento.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2022, che verrà effettuato il 17.2.2023, comporta l'applicazione del tasso legale:

- dell'1,25%, per il periodo 1.12.2022 31.12.2022;
- del 5%, per il periodo 1.1.2023 17.2.2023.

3) RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO A REGIME

L'aumento del tasso di interesse rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale, sulle rate successive alla prima, delle somme dovute per effetto degli istitutivi deflativi del contenzioso, (in pratica gli accordi con l'Agenzia delle Entrate per evitare il contenzioso), quali l'accertamento con adesione, l'acquiescenza dell'accertamento e la conciliazione giudiziale.

In relazione all'accertamento con adesione, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/2011 ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento si protrae negli anni successivi. Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli istituti deflativi sopra richiamati.

Ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2022 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dell'1,25% in vigore nel 2022, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle variazioni del tasso legale.

4) RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE ALLE DEFINIZIONI AGEVOLATE PREVISTE DAL DL 119/2018

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale si applica anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate previste dal DL 23/10/2018 n. 119 conv. L. 17/12/2018 n. 136 (c.d. "pace fiscale").

Al riguardo, analogamente alle suddette definizioni a regime, deve ritenersi che il tasso legale applicato alla seconda rata rimanga invariato anche in relazione alle rate successive.

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale dovrebbe essere previsto anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute a seguito dell'adesione alle definizioni agevolate contenute nella Legge di bilancio 2023, di recente pubblicazione in G.U.

5) MISURA DEGLI INTERESSI NON COMPUTATI PER ISCRITTO

La nuova misura del 5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, <u>non determinati per iscritto</u>, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 c. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 c. 5 del TUIR).

6) RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

L'aumento del tasso legale al 5% <u>non rileva</u> invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sen-

si, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

<u>In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata</u> al tasso legale.

7) ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DELL'USUFRUTTO E DELLE RENDITE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 5% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

Il tasso di interesse legale si applica anche in caso di ritardo nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, da imprese e lavoratori.

Viceversa, l'aumento andrà a beneficio dei soggetti che percepiranno pensioni, prestazioni e indennità corrisposte dall'Inps in ritardo rispetto alla prima data utile di decorrenza.

L'impatto per i contribuenti che abbiano diritto a un rimborso, che sia da parte del Fisco o degli enti pensionistici, sarà positivo.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti
Studio AM-TAX